

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI  
VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI, PUBBLICI E PRIVATI  
(art. 12 L. 7/8/1990 n. 241).

ART. 1

E' in facolta' dell'Amministrazione Comunale concedere  
provvidenze a persone ed Enti, pubblici e privati, (ivi  
compresi Cooperative ed Organizzazioni Sindacali) a soste-  
gno dell'attivita' dei medesimi o per l'organizzazione di  
manifestazioni di interesse generale per l'intera popola-  
zione.

ART. 2

Le aree di attivita' nelle quali si intende intervenire con  
le suddette provvidenze riguardano il sociale, il  
culturale, il turistico, lo sportivo, il sanitario, lo  
scolastico, l'ambientale, l'economico, il produttivo, il  
commerciale nonche' tutti gli altri settori di competenza  
comunale.

ART. 3

Restano escluse dal campo di applicazione del presente re-  
golamento:

- a) le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di bene-  
fici economici in genere regolati da legge od altro atto  
normativo a carattere speciale;
- b) le sovvenzioni, contribuzioni in genere disposte per  
l'attuazione di fini patrocinati o promossi dal Comune;
- c) le assegnazioni disposte come corrispettivo di una  
attivita' richiesta a soggetti pubblici o privati e re-  
golata da specifica convenzione;
- d) le devoluzioni di fondi assegnati con specifica desti-  
nazione;
- e) le assegnazioni alle autorita' scolastiche o alla  
U.S.S.L. competente per territorio per l'esercizio delle  
attribuzioni trasferite o delega in materia di socio-assi-

stenza e diritto allo studio;

- f) le assegnazioni, o/e i conferimenti alle Società di cui il Comune detiene quota del capitale azionario;
- g) le assegnazioni, conferimenti ai Consorzi, Centri ed Associazioni cui il Comune partecipa o cui ha dato la propria adesione.

#### ART. 4

Le provvidenze saranno concesse da parte del Comune in presenza di concrete richieste ed esigenze che emergeranno dal tessuto sociale e che si inseriranno nelle aree indicate, esclusivamente per le attività svolte senza scopo di lucro fatto salvo quanto disposto dagli artt. 9-10 del presente regolamento.

Annualmente l'Amministrazione programma gli interventi nell'ambito della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio, le cui previsioni determinano i settori di intervento e i limiti di spesa di ciascuno di essi. In detta sede individua eventuali quote di riserva per interventi a carattere straordinario.

Entro un mese dall'approvazione del bilancio l'Amministrazione, tramite pubblico avviso, porta a conoscenza le iniziative programmate, i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai benefici.

#### ART. 5

Verranno prese in considerazione le istanze presentate da persone ed Enti, pubblici e privati, operanti nel territorio del Comune di Caluso.

#### ART. 6

f- Gli interessati che vorranno accedere ai benefici previsti dovranno presentare formale richiesta al Comune con la quale vengano:

- a) descritte le iniziative per le quali sono richieste le provvidenze ed i tempi di esplicazione;
- b) indicati i costi e i ricavi presunti della stessa iniziativa e l'ammontare della provvidenza richiesta al Comune;
- c) comunicate le eventuali esperienze maturate in precedenza.

(Questo elemento non costituisce condizione pre-giudiziale)

d) indicati i riferimenti fiscali in relazione ai richiedenti (partita IVA per i possessori) ovvero, il nominativo, con relativo cod. fiscale, autorizzato ad incassare i benefici

- 2- I richiedenti dovranno altresì presentare, a consuntivo:
  - 3- idonea relazione sulle iniziative intraprese con i periodi di svolgimento;
  - 4- idonea rendicontazione delle spese e delle entrate comprensiva delle quote assegnate dal Comune per le iniziative, seppur non ancora interamente ricevute.
- 5- E' facoltà della G.C. richiedere eventuali pezze giustificative, così come di ridurre, in caso di evidente discrasia tra la proposta d'iniziativa e la sua compiuta attuazione, la somma assegnata.
- 6- Il consuntivo dev'essere fatto pervenire al Comune appena possibile dopo l'iniziativa e comunque non oltre il mese di febbraio successivo all'esercizio.
- 7- Nel caso di pluralità di domande, avranno titolo preferenziale quelle che meglio si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Amministrazione.
- 8- La proposta alla Giunta della deliberazione di concessione delle provvidenze deve essere accompagnata da una sintetica relazione motivata dell'ufficio individuante la coerenza ed il grado di soddisfacimento dei detti progetti.

#### ART. 7

Le esenzioni e le riduzioni tributarie e tariffarie, verranno disciplinate con appositi e separati atti dell'Amministrazione Comunale, sia di Giunta che di Consiglio.

#### ART. 8

- 1 Il Comune può concedere sovvenzioni -contributi -sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici, anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali e arredi, ai soggetti sopra indicati per consentire lo svolgimento di manifestazioni-convegni e mostre da realizzarsi in locali di proprietà comunale. La concessione in uso di locali e impianti di proprietà

- comunale verra' regolata nel modo seguente:
- 2 Le concessioni temporanee di locali situati in edifici di proprieta' del Comune -per ore e giorni determinati e comunque non superiori a 30 giorni- saranno possibili -purche' detti locali non siano impegnati per servizi comunali- a favore di Enti ed Associazioni non aventi finalita' di lucro- operanti nei settori di attivita' di cui all'art. 2 del presente regolamento.
  - 3 Le concessioni avverranno senza corresponsione del canone di locazione, previa istanza al Sindaco e dietro rimborso delle spese vive (illuminazione - riscaldamento - pulizie - acqua - varie) da quantificarsi con appositi atti deliberativi. A giudizio dell'Amministrazione potra' essere richiesto deposito cauzionale da restituirsì senza interessi al termine della concessione salvo riscontro di eventuali danni ai beni mobili ed immobili e restituzione delle chiavi.
  - 4 Per i locali eventualmente concessi per una durata superiore ai 30 giorni, detta concessione potra' avvenire a favore delle associazioni ed Enti piu' rappresentativi delle varie realta' sociali - culturali - sportive senza corresponsione di canone d'uso a giudizio dell'amministrazione, al fine di favorire l'aggregazione sociale sul territorio calusiese.
  - 5 I concessionari avranno l'obbligo di stipulare apposita convenzione che contempera' l'assunzione da parte dei medesimi delle spese di manutenzione ordinaria - illuminazione - riscaldamento - pulizie - acqua - varie. A giudizio della Amministrazione potra' anche essere richiesto ai concessionari il versamento di un deposito cauzionale da restituirsì, senza interessi, al termine della concessione, previo riscontro di eventuali danni ai beni mobili ed immobili e restituzione delle chiavi.
  - 6 La concessione in uso degli impianti sportivi di proprieta' comunale avvera' a favore delle Associazioni piu' rappresentative nelle varie discipline e potra' essere, a giudizio dell'Amministrazione, senza corresponsione di canone d'uso al fine di favorire lo sviluppo, sul territorio del Comune- di tutte le attivita' sportive con particolare riguardo a quelle piu' popolari. I concessionari avranno l'obbligo di stipulare apposita convenzione che conterra' l'assunzione, da parte dei medesimi, delle spese di manutenzione e gestione (Illuminazione - riscaldamento - pulizie - acqua - varie).

#### ART. 9

L'Amministrazione potra', altresì, erogare ai viticoltori locali un contributo (da quantificarsi annualmente in base alle risorse disponibili) per ogni barbatella (con un minimo di 30 barbatelle) di vitigno erbaluce impiantato nell'anno di riferimento dei vigneti iscritti nell'Albo D.O.C. o la cui iscrizione sia in corso.

L'ammontare del contributo variera' a seconda che le barbatelle verranno impiantate in modo sparso sul podere oppure

per filare completo (o filari contigui).  
Il contributo potra' essere concesso anche per sostituzioni  
di filari estirpati.  
Saranno esclusi dal contributo coloro i quali non avranno  
ottemperato a quanto disposto dalla L.R. 39/80.

#### ART. 10

Il Comune potra', inoltre, concedere ai produttori viticoli  
calusiesi aderenti al Consorzio Provinciale per la difesa  
delle produzioni intensive dalle avversita' atmosferiche, un  
contributo pari ad una percentuale (da quantificarsi  
annualmente in base alle risorse disponibili) del prodotto  
assicurato.

#### ART. 11

I contributi di cui agli artt. 9 e 10 verranno erogati su  
apposita istanza del viticoltore interessato o su delega, da  
associazioni di categoria e sulla base di relazione  
dell'Ufficio Tecnico Comunale o della Commissione preposta.

L'istanza dovra' contenere quanto previsto al punto d) di cui  
al 1° comma dell'art.6.